

# INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ECOREATI E DELITTI CONTRO L'AMBIENTE EX L. 68/2015 - CIG 9050193785 - CUP H31H16000030008 - 2021/D.01028

---

MODULO 16 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE  
- ING. ANTONIO COSA -

***“Attività a rischio di incidente rilevante”***

# DIRETTIVE SEVESO – EVOLUZIONE NEL TEMPO

*Direttiva 82/501/CE*  
(c.d. **Direttiva Seveso I**)

⇒ D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175

*Direttiva 96/82/CE*  
(c.d. **Direttiva Seveso II**)

⇒ D.Lgs 17 agosto 1999, n. 334

*Direttiva 2003/105/CE*  
(**aggiornamento Direttiva Seveso II**)

⇒ D.lgs 21 settembre 2005, n. 238

*Direttiva 2012/18/UE*  
(c.d. **Direttiva Seveso III**)

⇒ **D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105**

# L'EVOLUZIONE NORMATIVA

La Seveso I (Direttiva 82/501/CE), recepita con DPR 175/1988

- NOTIFICA DETENZIONE SOSTANZE PERICOLOSE
- ANALISI DI SICUREZZA
- INFORMAZIONE POPOLAZIONE
- ELEMENTI PER PIANIFICAZIONE EMERGENZA ESTERNA

***L'ATTENZIONE ERA PUNTATA PREVALENTEMENTE  
SUGLI ELEMENTI IMPIANTISTICI***

# L'EVOLUZIONE NORMATIVA

La Seveso II (Direttiva 96/82/CE) recepita con D.Lgs.334/1999

- **CONSTATAZIONE CHE GLI INCIDENTI HANNO CAUSE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE**
- **CONSTATAZIONE CHE MANCA UNA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**
  
- **SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA**
- **CONTROLLO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

***ATTENZIONE ESTESA AD ELEMENTI GESTIONALI ED ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA***

# L'EVOLUZIONE NORMATIVA

La Seveso III (Direttiva 2012/18/UE), recepita con D.Lgs.105/2015

Scopo principale della nuova normativa è l'adeguamento dell'allegato 1 (elenco sostanze) al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze GHS<sup>(1)</sup> delle Nazioni Unite, recepito nell'Unione europea con il Regolamento CLP<sup>(2)</sup> 1272/2008


(1) *Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*

(2) *Classification Labelling and Packaging of substances and mixtures*



# LA NUOVA CLASSIFICAZIONE CLP

Perché è necessario un sistema armonizzato?





# FINALITÀ DEL D.Lgs. 105/2015

- ✓ **Prevenire** gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose.
- ✓ **Limitare le conseguenze** per l'uomo e per l'ambiente.



# DOVE SIAMO ?




# INCIDENTE RILEVANTE

*(D.Lgs.n.105/2015)*

un evento quale un'**emissione**, un **incendio** o un'**esplosione di grande entità**, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento (...omissis...) e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano **una o più sostanze pericolose**

# Struttura della Seveso III


## D.Lgs.105/2015



# DECRETO COME “TESTO UNICO”


La struttura del provvedimento è completa e definisce ogni aspetto, senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi (*allegati da A ad M*).

**DM Ambiente 6 giugno 2016 , n. 138** - Regolamento recante la disciplina delle **forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI)**, del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.



Abrogato  
ALLEGATO F

**DM Ambiente 1° luglio 2016 , n.148** - Regolamento recante criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di **una particolare sostanza pericolosa**, ai fini della comunicazione alla Commissione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.



Abrogato  
ALLEGATO A

**DM Ambiente 29 settembre 2016 n. 200** – Regolamento recante la disciplina per la **consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterna**, ai sensi dell'art. 21, comma 10, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.



Abrogato  
ALLEGATO G

# PRINCIPI GENERALI

- Presentano *per definizione* pericolo di incidente rilevante gli stabilimenti nei quali sono (o possono essere) presenti **sostanze pericolose in quantità superiori a determinate soglie**
- Sono pericolose ai fini della norma le sostanze **classificate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008** (4 sezioni: Sezione H, *pericoli per la salute*; Sezione P, *pericoli fisici*; Sezione E, *pericoli per l'ambiente*; Sezione O, *altri pericoli*) **e riportate in allegato 1**
- L'attività svolta nello stabilimento non ha rilevanza ai fini dell'assoggettabilità alla norma

# PRINCIPALI NOVITA' DELLA SEVESO III

- 1. Adeguamento** dell'allegato 1 (elenco sostanze) al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze GHS delle Nazioni Unite, recepito nell'Unione europea con il Regolamento CLP 1272/2008
- 2. Consultazione** della popolazione e partecipazione al processo decisionale (art. 24 decreto)
3. Introduzione **procedura di "esclusione"** per le sostanze non in grado di generare, in pratica, incidenti rilevanti.

# COMPETENZE

- Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- Ministero dell'Interno (CTR – CNVVF – Prefetture);
- I ministeri competenti si avvalgono dell'ISPRA, INAIL, ISS, CNVVF;
- Regioni - ARPA;
- Altri enti territoriali (Comuni, Aree vaste, **ASL**).

# COMPETENZE

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM) *(Art. 5)*

Esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di incidenti rilevanti e provvede allo **scambio di informazioni** con la CE, tra cui:

- accadimento di incidenti rilevanti;
- stabilimenti soggetti;
- stabilimenti con possibili incidenti con effetti transfrontalieri.
- Relazione quadriennale sull'attuazione della direttiva 2012/18/UE.

Ha competenza per il **recepimento delle direttive europee**.



# COMPETENZE

Il **MATTM** riceve da:

- **Gestori**: notifiche (*tramite l'ISPRA*);
- **CTR**: atti adottati sulle istruttorie dei **RdS** e **informazioni** relative alla pianificazione, programmazione, avvio e conclusione delle **ispezioni**;
- **Prefetture**: **Piani di Emergenza Esterna**.

Inoltre:

- **predispone**, con il supporto dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) l'**inventario degli stabilimenti soggetti** e la **banca dati degli esiti** della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.

# COMPETENZE

## MINISTERO DELL'INTERNO (*Art. 6*) (CTR – CNVVF – PREFETTURE)

Istituisce, nell'ambito di ciascuna regione, un **Comitato tecnico regionale** (CTR);

In collaborazione con l'ISPRA, predispone il **piano nazionale delle ispezioni** per gli **stabilimenti SS** e coordina la programmazione delle **ispezioni ordinarie** predisposta dai CTR.

# COMPETENZE

Le competenze istruttorie e ispezioni sono suddivise tra:

- **CTR** ⇒ **stabilimenti SS** (*istruttorie e ispezioni*);
- **Regioni** ⇒ **stabilimenti SI** (*ispezioni*).

Il Ministero dell'Interno, in collaborazione con ISPRA, predispone un **piano per le ispezioni** negli **stabilimenti SS**, mentre i **CTR** effettuano **programmazione** e **svolgimento** (tramite Commissioni).

I **CTR** devono **individuare**, in accordo **con le regioni**, gli **stabilimenti** o i gruppi di stabilimenti potenzialmente **soggetti a effetto domino**.

# COMPITI DEL COMITATO TECNICO REGIONALE

a) effettua le istruttorie sui RdS

**b) programma e svolge le ispezioni ordinarie**

c) applica le sanzioni amministrative

d) fornisce al MATTM le informazioni per l'UE

e) fornisce al Comune un parere tecnico di compatibilità territoriale ed urbanistica, e pareri tecnici per l'elaborazione degli strumenti di pianificazione

**f) in accordo con la regione individua gli stabilimenti o i gruppi di stabilimenti soggetti ad effetto domino e le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti**

g) fornisce parere alla Prefettura circa il PEE

# AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)

**Presenza di sostanze pericolose:** presenza, **reale** o **prevista**, nello stabilimento, o che è ragionevole prevedere che si possano generare in caso di perdita del controllo dei processi, **in q.tà  $\geq$  all'allegato 1.**

- **Allegato 1 - parte 1** *Categorie di sostanze pericolose*
- **Allegato 1 - parte 2** *Sostanze pericolose **specificate***

Se una sostanza pericolosa dell'allegato 1 è compresa nella **parte 1** ed è elencata anche nella **parte 2**, **si applicano** le quantità limite della **parte 2** (di cui alle colonne 2 e 3).

## ALCUNE DEFINIZIONI (Art. 3)

**Stabilimento:** tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose ...;

**Stabilimento di soglia inferiore (SI):** sostanze pericolose (*in all.1p.1o p.2*) con **q.tà  $\geq$  col.2**, ma **< col.3** (*con regola sommatoria*);

**Stabilimento di soglia superiore(SS):** sostanze pericolose (*in all.1 p.1 o p.2*) con **q.tà  $\geq$  di col.3** (*con regola sommatoria*);

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Q.tà limite (t) di sostanze pericolose, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore

**Stabilimento adiacente:** ubicato in prossimità tale da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

**Impianto:** unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose ...;

**Gestore:** persona fisica o giuridica che gestisce o detiene stab. o imp.;

## TIPOLOGIA DEGLI ALLEGATI DEL D.LGS N. 105/2015

Il **D.Lgs n. 105/2015** è costituito da 2 tipologie di allegati, per un totale di 17 (6 + 11):

✓ **Allegati numerici** (*dal numero 1 al numero 6*):

Previsti dalla direttiva europea 2012/18/UE.

✓ **Allegati letterali** (*dalla lettera A alla lettera M*):

Previsti dalla normativa italiana di recepimento della direttiva, con criteri, procedure, linee guida, regolamenti, sugli argomenti del decreto.

## **ALLEGATI NUMERICI (DAL NUMERO 1 AL NUMERO 6)**

**All. 1** *Sostanze pericolose*

**All. 2** *Dati e informazioni minimi che devono figurare nel Rapporto di sicurezza (di cui all'art. 15)*

**All. 3** *Informazioni di cui all'art. 14, co. 5 e all'art. 15, co. 2, relative al sistema di gestione della sicurezza e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti*

**All. 4** *Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza (di cui agli artt. 20 e 21)*

**All. 5** *Modulo di notifica e di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori (di cui agli artt. 13 e 23)*

**All. 6** *Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione (di cui all'art. 26)*



## ALLEGATI LETTERALI (DALLA LETTERA A ALLA LETTERA M)

**AII. A** (art. 4) Criteri e procedure per la **valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza** ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4

**AII. B** (art. 14) Linee guida per **l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza** per la prevenzione degli incidenti rilevanti

**AII. C** (art. 15) Criteri, dati e informazioni per la **redazione e la valutazione del Rapporto di sicurezza e del Rapporto preliminare di sicurezza**

**AII. D** (art. 18) Individuazione di modifiche di impianti, depositi, processi o della natura o della forma fisica o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire **aggravio del preesistente livello di rischio** di incidenti rilevanti, nonché procedure e termini di cui all'art. 18, co.2

**AII. E** (art. 19) Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di **effetto domino**, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino

**All. F** (art. 20) Disciplina delle forme di **consultazione del personale** che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna

**All. G** (art. 21) Regolamento per la **consultazione della popolazione** sui Piani di emergenza esterna

**All. H** (art. 27) Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle **ispezioni**

**All. I** (art.30) Modalità, anche contabili, e **tariffe** da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli

**All. L** (art. 31) Procedure semplificate di **prevenzione incendi** per gli stabilimenti di soglia superiore

**All. M** (art.2) Linee di indirizzo per gli stabilimenti consistenti nello **stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas** in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite

## DETERMINAZIONE DELL'ASSOGGETTABILITÀ

- Individuare le **sostanze pericolose**;
- Verifica delle singole **soglie**;
- Applicazione (eventuale) del criterio della **somma pesata**.

<b>ALLEGATO1–PARTE1</b>		
<i>Categorie di sostanze</i>		
Col.1	Col.2	Col.3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE)n.1272/2008	Q.tà limite (t) ai fini dell'applicazione:	
	Soglia inferiore	Soglia superiore

<b>ALLEGATO1–PARTE2</b>		
<i>Sostanze specificate</i>		
Col.1	Col.2	Col.3
Sostanze pericolose	Q.tà limite (t) ai fini dell'applicazione:	
	Soglia inferiore	Soglia superiore

## CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE

### Allegato I - Parte 1: **categorie di sostanze**

- Sezione «H» — pericoli per la **salute** (tossici)
- Sezione «P» — pericoli **fisici** (esplosivi, infiammabili, comburenti...)
- Sezione «E» — pericoli per **l'ambiente**
- Sezione «O» — **altri** pericoli

### Allegato I - Parte 2: **sostanze specificate**

# ALLEGATO 1 – PARTE 1

*Categorie di sostanze (non indicate in modo specifico nella parte 2)*

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, per l'applicazione di:	
	Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
<b>Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE</b>		
H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20
H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7)	50	200
H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
<b>Sezione «P» — PERICOLI FISICI</b>		
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8) — Esplosivi instabili; oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10)	50	200
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2	10	50
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150 (peso netto)	500 (peso netto)
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2)	5000 (peso netto)	50000 (peso netto)
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1	50	200
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità $\leq 60$ °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12)	10	50

# ALLEGATO 1 – PARTE 2

## Sostanze specificate

Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3
Sostanze pericolose		Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei:	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)	—	5000	10000
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)	—	1250	5000
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)	—	350	2500
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)	—	10	50
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)	—	5000	10000
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)	—	1250	5000
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1303-28-2	1	2
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi sali	1327-53-3		0.1
9. Bromo	7726-95-6	20	100
10. Cloro	7782-50-5	10	25
11. Composti del nichel in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel	—		1
12. Etilenimina	151-56-4	10	20
13. Fluoro	7782-41-4	10	20
14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	50-00-0	5	50
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250
17. Alchili di piombo	—	5	50

Colonna 1	Numero CAS <sup>1</sup>	Colonna 2	Colonna 3
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL), e gas naturale (cfr. nota 19)	—	50	200
19. Acetilene	74-86-2	5	50
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50
22. Metanolo	67-56-1	500	5000
23. 4, 4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali, in forma polverulenta	101-14-4		0.01
24. Isocianato di metile	624-83-9		0.15
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2000
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene	584-84-9 91-08-7	10	100
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0.3	0.75
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0.2	1
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0.2	1
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0		1
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente (cfr. nota 20)	—		0.001



## SOMMA PESATA

Nel caso di uno stabilimento in cui sono presenti **singole sostanze** o preparati **in quantità inferiori** alle quantità limite corrispondenti, si applica la regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto:

$$q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n \geq 1$$

**q<sub>x</sub>**: **quantità di sostanza** pericolosa x (o di sostanza della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 o 2 dell'**allegato I**

**Q<sub>x</sub>**: **quantità limite** corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2

Si applica 2 volte utilizzando i limiti di Q<sub>x</sub> di soglia inferiore (**Q<sub>Lx</sub>**) e superiore (**Q<sub>Ux</sub>**), per assoggettabilità **“SI”** o **“SS”**.

La regola è usata per valutare i pericoli per la **salute, fisici**, per l'**ambiente**.  
Di conseguenza deve essere **applicata 3 volte**

# Principali obblighi del gestore

- Adottare **tutte le misure necessarie** a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze;
- Redigere il **documento di politica** di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR)
  - per i nuovi stabilimenti: 180 giorni prima dell'avvio dell'attività
  - riesame almeno ogni 2 anni
- Attuare il **SGS**
- Dimostrare, alle competenti autorità, specie in occasione di controlli ed ispezioni, **l'effettivo adempimento delle disposizioni di sicurezza**
- Trasmettere la **notifica**
  - per i nuovi stabilimenti:
    - 180 giorni prima dell'inizio della costruzione
    - 60 giorni prima di modifiche con cambiamento dell'inventario sostanze pericolose
- Redigere il **RdS**
  - Per i nuovi stabilimenti – nella versione definitiva - prima dell'avvio dell'attività;
  - Per gli altri in occasione del riesame periodico (2 anni)
  - Per tutti, almeno ogni 5 anni
- Predisporre il **PEI** (consultazione dei lavoratori - anche di imprese subappaltatrici - almeno ogni 3 anni)

# RIEPILOGO ADEMPIMENTI

## STABILIMENTI

## ADEMPIMENTI

### **Stabilimenti "SI"**

Allegato 1 - p.1 e p.2  
con q.tà  $\geq$  col.2

- notifica
- politica di prevenzione e SGS-PIR
- piano di emergenza interno
- piano di emergenza esterno
- notifica

### **Stabilimenti "SS"**

Allegato 1 - p.1 e p.2  
con q.tà  $\geq$  col.3

- politica di prevenzione e SGS-PIR
- piano di emergenza interno
- piano di emergenza esterno
- rapporto di sicurezza

## PIANO DI EMERGENZA INTERNA (PEI) *(Art. 20)*

Si applica a stabilimenti “**SS**”.

È predisposto dal **gestore**, previa consultazione del personale.

Il **gestore trasmette al Prefetto** informazioni per elaborazione del **PEE**.

Per gli stabilimenti “**SI**” le eventuali emergenze all'interno dello stabilimento sono gestite secondo le procedure e le pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del **SGS**.

# PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (PEE) *(Art. 21)*


Si applica a stabilimenti “**SI**” e “**SS**”.

È predisposto dal **prefetto** (*entro 2 anni dal ricevimento delle informazioni da parte del gestore*), d'intesa con **regioni** e **enti locali** interessati, sentito il CTR e previa **consultazione della popolazione**.

Il PEE è **riesaminato** e, se necessario, **aggiornato**, previa **consultazione della popolazione**, almeno ogni **3 anni**.


# LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA

1. **Zona di sicuro impatto**  
immediatamente adiacente allo stabilimento caratterizzata da **effetti sanitari gravi, irreversibili**
2. **Zona di danno**  
**conseguenze dell'incidente ancora gravi**, in particolare **per alcune categorie** di persone (bambini, anziani, malati, donne in gravidanza, ecc.)
3. **Zona di attenzione**  
effetti generalmente non gravi.






# LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA ESTERNA





# La pianificazione di emergenza esterna





# Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione

Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale nei casi di:

- a) **insediamenti di stabilimenti nuovi;**
- b) **modifiche degli stabilimenti** (con aggravio di rischio)
- c) **nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.**

Nelle zone interessate dagli stabilimenti, gli enti territoriali, nell'elaborazione e nell'adozione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, tengono conto della necessità di:

- a) [...] prevedere e mantenere opportune **distanze di sicurezza** [...]
- b) proteggere [...] mantenere opportune **distanze di sicurezza** [...]
- c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente.

## INFORMAZIONI AL PUBBLICO E ACCESSO ALL'INFORMAZIONE (Art. 23)

Il **CTR** provvede affinché **i RdS** siano **accessibili** (su richiesta) **al pubblico**, depurati di eventuali informazioni riservate.

Le informazioni detenute dalle autorità competenti sono messe **a disposizione del pubblico** che ne faccia richiesta.

Il **comune** porta a conoscenza della popolazione, nella forma più idonea, le **informazioni fornite dal gestore** con la scheda informativa.

Le informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento in caso di incidente sono fornite dal comune alle **persone che possono essere coinvolte** in caso di incidente rilevante.

Tali **informazioni** sono periodicamente rivedute e, se necessario, aggiornate, e in tal caso, ridiffuse almeno ogni 5 anni.

# Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

- progetti di nuovi stabilimenti;
- modifiche di stabilimenti che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio
- creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti

Ci si avvale delle procedure di consultazione previste dalla VIA e per la formazione degli strumenti urbanistici

Il pubblico interessato si esprime entro 60 giorni dalle comunicazioni

## ACCADIMENTO DI INCIDENTE RILEVANTE (Art. 25)

Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore

- adotta le misure previste dal **piano di emergenza interna**;
- **informa** Prefettura, Questura, CTR, Regione, Sindaco, Area vasta, Comando provinciale VVF, ARPA, ASL.

Il **Prefetto** dispone l'attuazione del **PEE**.

Il **CTR** o la **Regione** (*rispettivamente per stabilimenti SS o SI*):

- raccoglie informazioni per un'analisi dell'incidente;
- adotta misure per garantire che il gestore attui le misure correttive;
- formula raccomandazioni sulle misure preventive per il futuro.

Il MATTM, non appena possibile, predisponde un sopralluogo ai fini della comunicazione alla CE delle informazioni previste.

# LE MISURE DI CONTROLLO

## ISPEZIONI (ART.27)

- a) **Ordinarie** → da effettuare secondo un piano annuale
  - b) **Straordinarie** → in caso di denunce gravi, incidenti gravi, quasi incidenti
  - c) **Supplementari** → in caso di grave non conformità (entro 6 mesi).
- Sopralluoghi esame istruttorio RdS (art.17)
  - Sopralluoghi ai fini della prevenzione incendi (art.31 all.L)

# Programmazione delle Ispezioni

È previsto:


- un piano di ispezione nazionale per stabilimenti di fascia superiore (Ministero Interno in collaborazione con ISPRA)
- piani di ispezione regionali per gli stabilimenti di fascia inferiore

I piani dovranno essere coordinati e armonizzati ove possibile con le ispezioni per l'attuazione del Regolamento REACH e per il D.lgs.152/06 ( cd T.U. ambiente)


In base ai piani, CTR e regioni definiscono i programmi annuali

# LE ISPEZIONI IN ITALIA NEGLI STABILIMENTI SEVESO “DI SOGLIA SUPERIORE” (ex art.8, ora art.15)

## N. ISPEZIONI MATTM



## CORRELAZIONE CON LA NORMATIVA SULL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)



... ove possibile, ..... coordinamento con ispezioni REACH (Regolamento n. 1907/2006) e ispezioni AIA (DLgs 3 aprile 2006, n. 152)




# STABILIMENTI DI **SS** IN BASILICATA ?



# STABILIMENTI DI SI BASILICATA ?









# Sanzioni

Condotta	art. 27 DLgs 334/99	art. 28 DLgs 105/2015
Mancata presentazione della notifica o del rapporto di sicurezza; mancata definizione della politica di prevenzione	Arresto fino a un anno (co. 1)	Arresto fino a un anno o ammenda da 15.000 a 90.000 euro (co. 1)
Mancata presentazione delle informazioni previste dall'allegato 5	Arresto fino a 3 mesi	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 10.000 a 60.000 euro (co. 2)
Violazione delle prescrizioni; violazione degli obblighi previsti al verificarsi di incidente rilevante	Arresto da 6 mesi a 3 anni (co. 3), salvo che il fatto costituisca più grave reato	Arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 15.000 a 120.000 euro (co. 3), salvo che il fatto costituisca più grave reato
Mancata attuazione del sistema di gestione della sicurezza	Arresto da 3 mesi a un anno o ammenda da 15.000 a 90.000 euro (co. 5)	Arresto da 3 mesi a un anno e ammenda da 15.000 a 90.000 euro (co. 4)
Mancato aggiornamento del rapporto di sicurezza o del documento sulla politica di prevenzione	Arresto fino a 3 mesi (co. 6)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda di 20.000 euro (co. 5)
Mancata comunicazione al prefetto delle informazioni necessarie per il piano di emergenza esterna e mancata predisposizione del piano di emergenza interna	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 a 92.962 euro (co. 7)	Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro (senza pagamento in misura ridotta) (co. 6)
Diffusione dei dati e delle informazioni riservate relative allo stabilimento	Reclusione fino a 2 anni (comma 8 che rinvia all'art. 623 c.p.)	Reclusione fino a 2 anni (comma 7 che rinvia all'art. 623 c.p.)

## Number of Events per Type of Event (1995 to 2005)




## Number of Events per Type of Event (2005 to 2015)





# JOINT RESEARCH CENTRE

## Events Involving Special Circumstances (2005 to 2015)



**La legislazione sul rischio di  
incidente rilevante con l'avvento  
del d.lgs. 105/15**



# LA DIRETTIVA SEVESO

## **Direttiva Seveso I: dir. 82/501/CEE**

- (recepita con D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175)

## **Direttiva Seveso II: dir. 96/82/CE**

- (recepita con D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334)

## Modifica Seveso II : dir. 2003/105/CE

- (recepita con D.lgs. 21 settembre 2005 n. 238)

## **Direttiva Seveso III: dir. 2012/18/UE**

- (recepita con D.lgs. 26 giugno 2015 n. 105)

# L'EVOLUZIONE DELLA DIRETTIVA SEVESO



L'aggiornamento della normativa comunitaria in materia di incidenti rilevanti è, in primis, dovuto alla necessità di adeguare la disciplina al cambiamento di classificazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele .

Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura ed all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all'interno dell'Unione Europea con quello adottato a livello internazionale in ambito ONU.



## OBIETTIVI

Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l'adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. "Seveso III") intendono:

Migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l'attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;

Garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all'informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali "Seveso" e su come comportarsi in caso di incidente;

Garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione.

Rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal Ministero dell'ambiente. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso il Ministero, di un coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);

Introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);

Procedure per l'attivazione del meccanismo della "deroga", previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in determinate condizioni chimico-fisiche, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);

# INNOVAZIONI


Rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27);

Rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);

Definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (art.30 e allegato I).



# TESTO UNICO IN MATERIA DI INCIDENTI RILEVANTI






Esattamente come già accaduto in materia di Ambiente (D.lgs. 152/06 e s.m.i.) e Sicurezza (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) anche in materia di incidenti rilevanti si è provveduto ad una integrazione della frammentata normativa esistente.

Nei vari allegati al D.lgs. 105/2015 sono stati riportati «fedelmente» i contenuti delle varie norme, nonché i dettagli della linea guida ministeriale per la conduzione delle verifiche ispettive SGS nelle aziende RIR.

# LA STRUTTURA DELLA NORMA

## articoli

D.Lgs. 105/15	Contenuto	
Capo I	Principi generali e campo di applicazione da art. 1 ad art. 4	
Capo II	Competenze da art. 5 ad art. 11	
Capo III	Adempimenti da art. 12 ad art. 27	
Capo IV	Sanzioni, Disposizioni finanziarie e transitorie ed abrogazioni da art. 28 a art. 33	

# LA STRUTTURA DELLA NORMA

## allegati numerici

<b>D.Lgs. 105/15</b>	<b>Contenuto</b>
Allegato 1	Sostanze pericolose assoggettate (novità da Reg. CLP)
Allegato 2	Contenuti minimi RdS (indicazioni generali specificate in Allegato C con novità anche per settore GPL)
Allegato 3	Contenuti minimi SGS PIR (indicazioni generali specificate in Allegato B con novità anche per settore GPL)
Allegato 4	Contenuti minimi PEI e PEE
Allegato 5	Nuovo modulo unificato di notifica (comprende anche la ex scheda informativa)
Allegato 6	Criteri per individuare incidenti rilevanti da notificare a Commissione europea (invio Commissione sopralluogo per banca dati MARS)



# LA STRUTTURA DELLA NORMA

## allegati letterali

D.Lgs. 105/15	Contenuto
Allegato A	Criteri e procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante di una particolare sostanza ai fini della comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 4 (Nuovo)
Allegato B	Linee guida per l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione Incidenti Rilevanti (rif. DM 9 agosto 2000+DM 16 marzo 1998)
Allegato C	Redazione e valutazione del RdS (rif. DPCM 31 marzo 1989 e Allegato II Direttiva 18/2012 per contenuti RdS)
Allegato D	Individuazione di modifiche che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti (rif. DM 9 agosto 2000)
Allegato E	Criteri per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, per lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino (Nuovo)

# LA STRUTTURA DELLA NORMA

## allegati letterali

D.Lgs. 105/15	Contenuto
Allegato F	Consultazione dei lavoratori sul PEI (DM 26 maggio 2009, n.138)
Allegato G	Consultazione popolazione sui PEE (DM 24 luglio 2009, n. 139)
Allegato H	Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni (linee guida per lo svolgimento ispezioni SGS ISPRA)
Allegato I	Modalità contabili e tariffe da applicare in relazione ai controlli <b>(Nuovo)</b>
Allegato L	Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore
Allegato M	Linee di indirizzo per gli stabilimenti di stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali (circolare 2008)

# COSA CAMBIA ?



NUOVI LIVELLI DI ASSOGGETTAMENTO



NUOVA NOTIFICA (E SCHEDA INFORMATIVA)



SGS E SISTEMA DEI CONTROLLI



INTRODUZIONE DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE



ANALISI DEGLI EFFETTI DOMINO



IL MECCANISMO DEROGA





# I NUOVI LIVELLI DI ASSOGGETTAMENTO

~~Art. 5.2~~

Art. 6

Art. 8

Seveso  
II

Soglia  
INFERIORE  
(ex art.6)

Soglia  
SUPERIORE  
(ex art. 8)

Seveso  
III

Non vengono più considerati gli stabilimenti Sottosoglia (ex art.5 comma 2 del D.lgs. 334/99 e s.m.i.)




# LE NUOVE CLASSI DI RIFERIMENTO PER L'ASSOGGETTABILITÀ











# FAMIGLIA DEI TOSSICI PER L'UOMO

## H - PERICOLI PER LA SALUTE








H - PERICOLI PER LA SALUTE					
		Frase H	Colonna 2	Colonna 3	Pitt.
H1	Acute Tox. 1	H300, H310, H330	5	20	
H2	Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 (Inal.)	H300, H310, H330, H331	50	200	
H3	STOT SE 1	H370	50	200	
	Fatt. Q Sostanze Allegato I Parte 2				
	Fatt. Q		<b>Soglia Inferiore</b>	<b>Soglia Superiore</b>	

# FAMIGLIA DEGLI INFIAMMABILI COMBURENTI ED ESPLOSIVI



P - PERICOLI FISICI					
		Frasi H	Colonna 2	Colonna 3	Pitt.
P1a	Unst. Expl. Expl. 1.1 - 1.6	H200, H201, H202, H203, H205	10	50	
P1b	Expl. 1.4	H204	50	200	
P2	Flam. Gas 1 Flam. Gas 2	H220, H221	10	50	
P3a	Flam. Aerosol 1 Flam. Aerosol 2	H222, H223	150	500	
P3b	Flam. Aerosol 1 Flam. Aerosol 2	H222 - H223	5000	50000	
P4	Ox. Gas 1	H270	50	200	
Fatt. Q			Soglia Inferiore	Soglia Superiore	



# FAMIGLIA DEGLI INFIAMMABILI COMBURENTI ED ESPLOSIVI

P - PERICOLI FISICI					
		FraSI H	Colonna 2	Colonna 3	Pitt.
P5a	Flam. Liq. 1 - 3	H224, H225, H226	10	50	
P5b	Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3	H225 H226	50	200	
P5c	Flam. Liq. 2 Flam. Liq. 3	H225 H226	5000	50000	
P6a	Self-react. A Self-react. B	H240 H241	10	50	
P6b	Self-react C-F	H242	50	200	
P7	Pyr. Liq. 1 Pyr. Sol. 1	H250	50	200	
P8	Ox. Liq. 1 - 2 Ox. Sol. 1 - 2	H271 - H272	50	200	
Fatt. Q Sostanze Allegato I Parte 2					
Fatt. Q			<b>Soglia Inferiore</b>	<b>Soglia Superiore</b>	

# FAMIGLIA DEI TOSSICI PER L'AMBIENTE

E - PERICOLI PER L'AMBIENTE					
		Frase H	Colonna 2	Colonna 3	Pitt.
E1	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	100	200	
E2	Aquatic Chronic 2	H411	200	500	
	Fatt. Q Sostanze Allegato I Parte 2				
	Fatt. Q		<b>Soglia Inferiore</b>	<b>Soglia Superiore</b>	

# FAMIGLIA DELLE SOSTANZE CHE PRODUCONO GAS PERICOLOSI

O - ALTRI PERICOLI				
	FraSI H	Colonna 2	Colonna 3	Pitt.
O1	EUH014	100	500	 
O2	Water-react. 1	100	500	
O3	EUH029	50	200	 
Fatt. Q		<b>Soglia Inferiore</b>	<b>Soglia Superiore</b>	





## LA NUOVA NOTIFICA

Viene indicato il modello (**Allegato E**) per la predisposizione di una modifica standardizzata e comprensiva delle sezioni dedicate al pubblico che sostituiranno la vecchia scheda informativa.

Sez.	Titolo	Pubblico
A.1	INFORMAZIONI GENERALI	SI
A.2	INFORMAZIONI GENERALI	
B	SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE	
C	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'	
D	INFORMAZIONI GENERALI SU AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E STATO DEI CONTROLLI A CUI E' SOGGETTO STABILIMENTO	SI
E	PLANIMETRIA	
F	DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE/TERRITORIO CIRCOSTANTE LO STABILIMENTO	SI

# LA NUOVA NOTIFICA

Sez.	Titolo	Pubblico
G	INFORMAZIONI GENERALI SUI PERICOLI INDOTTI DA PERTURBAZIONI GEOFISICHE E METEOROLOGICHE <ul style="list-style-type: none"><li>• INFORMAZIONI SULLA SISMICITÀ</li><li>• INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI</li><li>• INFORMAZIONI METEO</li><li>• INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI</li></ul>	
H	DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STABILIMENTO E RIEPILOGO SOSTANZE PERICOLOSE	SI
I	INFORMAZIONI SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE E SULLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE DAL GESTORE	
L	INFORMAZIONI SUGLI SCENARI INCIDENTALI CON IMPATTO ALL'ESTERNO DELLO STABILIMENTO	SI
M	INFORMAZIONI DI DETTAGLIO PER LE AUTORITÀ COMPETENTI SULLE SOSTANZE ELENcate NELLA SEZIONE H	

# TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

## Termini invio Notifica (art. 13) per nuovi stabilimenti

- 6 mesi prima dell'inizio della costruzione
- 2 mesi prima per le modifiche all'inventario sostanze pericolose

## Negli altri casi :

- 12 mesi dalla data in cui il decreto si applica allo stabilimento

(a meno che le informazioni contenute nella notifica precedente non soddisfino tutte le informazioni le informazioni richieste)

Per aggiornare la Notifica vengono previsti altri casi oltre a quelli che erano già previsti nel d.lgs 334/99:

- Cambiamento dell'inventario delle sostanze pericolose; si considera anche il decremento significativo
- Dismissione dello stabilimento (non solo chiusura definitiva)
- Variazione delle informazioni dell'Allegato 5 (incluse quelle riportate nelle sezioni informative)



# SGS E SISTEMA DEI CONTROLLI



All'interno dell'Allegato 3 viene indicato che i mezzi, le strutture ed il Sistema di Gestione adottati per attuare la Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti devono essere proporzionati non solo ai pericoli di incidente rilevante ma anche alla complessità dell'organizzazione ed alle attività dello stabilimento.

Tra i contenuti della Politica viene introdotto esplicitamente l'impegno da parte del gestore al miglioramento continuo  
(allineando l'SGS – Seveso agli altri sistemi di gestione volontari )

**L'impegno del gestore al miglioramento continuo comporta la necessità della concreta dimostrazione ai verificatori ispettivi del suo rispetto. In caso contrario resterebbe inapplicata una parte importante della Politica e quindi dell'attuazione del SGS (sanzione penale)**

# SGS E SISTEMA DEI CONTROLLI UNI 10617:2012





## SGS E SISTEMA DEI CONTROLLI

All'interno dell' **Allegato H** vengono specificate le modalità di controllo delle aziende RIR con l'adozione delle linee guida ministeriali ISPRA e della «Check List – Allegato 3» vengono introdotte le regole per la pianificazione delle ispezioni chiarendo che:

Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte dai soggetti individuati dal **CTR**, per gli stabilimenti di soglia superiore, e dalla **REGIONE** o dal soggetto da essa designato per gli stabilimenti di soglia inferiore.

Tali ispezioni sono programmate dal Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, per gli stabilimenti di soglia superiore e dalla regione, o dal soggetto allo scopo incaricato, per gli stabilimenti di soglia inferiore.

## SGS E SISTEMA DEI CONTROLLI

I programmi annuali prevedono che l'intervallo tra due ispezioni presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli stabilimenti RIR.

Nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due ispezioni non è, comunque, superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.

Il soggetto che dispone le ispezioni potrà valutare nella definizione dei mandati ispettivi (ad esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti) se richiedere lo svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti specifici del SGS (e quindi solo di alcuni punti specifici delle liste di riscontro 3.a e 3.b di cui all'appendice 3), oppure richiedere l'effettuazione di un'ispezione che copra tutti gli aspetti del SGS.





# TARIFFE

Ai soli fini dell'applicazione delle tariffe, gli stabilimenti sono suddivisi in 5 classi.

Classe	Descrizione
1	<i>Stabilimenti in cui sussiste almeno una delle seguenti condizioni:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>presenza di una sola sostanza pericolosa, tra quelle elencate nella parte 2 dell'allegato 1 del presente decreto, o di una sola categoria di pericolo, di cui alla parte 1 dello stesso allegato;</i></li><li>• <i>svolgimento della sola attività di deposito, stoccaggio o movimentazione;</i></li></ul>
2	<i>stabilimenti che appartengono alla categoria delle microimprese e non rientranti nella classe 1</i>
3	<i>stabilimenti che appartengono alla categoria delle piccole imprese e non rientranti nella classe 1;</i>
4	<i>stabilimenti che appartengono alla categoria delle medie imprese e non rientranti nella classe 1;</i>
5	<i>stabilimenti che non appartengono alla categoria delle PMI e non rientranti nella classe 1.</i>

# TARIFFE

Istruttorie Tecniche RdS

Ispezioni SGS

Istruttorie per la  
valutazione proposte  
esclusione ex art.4

Verifiche completezza e  
congruenza informazioni  
inviata dai gestori con le  
notifiche

- Le tariffe si applicano in misura ridotta del 20% per gli stabilimenti soggetti a rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. che adottano un sistema di certificazione volontario (EMAS, ISO 14001, OHSAS 18001) o un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti conforme alla UNI 10617 e sottoposto a verifica secondo la UNI TS 11226.

- tariffa differenziata per prima notifica o suo aggiornamento (-50%)
- non dovuta per aggiornamenti resi necessari da novità non imputabili al gestore: ambiente e territorio circostante, perturbazioni geofisiche e meteorologiche, aggiornamento schede di sicurezza



# TARIFFE

## Tabella I

TARIFFE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA DEL RAPPORTO DI SICUREZZA (€)

CLASSE DELLO STABILIMENTO

PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5
Nuovi stabilimenti: - istruttoria su RdS Preliminare - istruttoria su RdS definitivo Prima istruttoria RdS	€4.409,56	€5.604,32	€6.687,50	€7.779,10	€11.191,80
Riesame del RdS	€3.369,54	€4.203,24	€5.028,52	€5.913,80	€8.346,48
Modifiche: - istruttoria su RdS Preliminare - istruttoria su RdS definitivo	€1.254,76	€1.564,24	€1.822,14	€2.080,04	€2.905,32

# TARIFFE

**Tabella II**

TARIFFE RELATIVE ALLE ISPEZIONI (€)

CLASSE DELLO STABILIMENTO

PROCEDIMENTO	1	2	3	4	5
Prima verifica ispettiva	€3.159,72	€3.940,62	€4.709,58	€5.538,54	€7.809,30
Successive verifiche ispettive	€2.090,46	€2.631,06	€3.159,72	€3.700,32	€5.250,18

**Tabella III**

TARIFFE RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA EFFETTUATA PER LE PROPOSTE DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI DI INCIDENTE RILEVANTE PER UNA PARTICOLARE SOSTANZA PERICOLOSA DI CUI ALL'ART. 4 (€)

Valutazione preliminare di ammissibilità	Valutazione dei contenuti tecnici
€ 3.157,50	€ 10.411,80



# TARIFFE

## Tabella IV

### TARIFFE DEI SERVIZI CONNESSI CON LA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA E CONFORMITA' DELLA NOTIFICA

(«delle informazioni inviate ai gestori ai sensi dell'art. 13 del presente decreto e finalizzate alla predisposizione dell'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare un incidente rilevante, nonché all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 5, comma 2, lettera e)»)

Categoria di stabilimento	Tariffa (€)
Classe 1	€ 126,30
Classe 2	€ 168,40
Classe 3	€ 210,50
Classe 4	€ 294,70
Classe 5	€ 378,90



## EFFETTI DOMINO

Nell' **Allegato E** vengono stabiliti i «Criteri» per l'individuazione degli stabilimenti tra i quali esiste la possibilità di effetto domino, lo scambio di informazioni tra i gestori, nonché l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino

Parte  
1

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI STABILIMENTI TRA I QUALI ESISTE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTO DOMINO E PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA I GESTORI

Parte  
2

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AD ELEVATA CONCENTRAZIONE DI STABILIMENTI TRA I QUALI E' POSSIBILE L'EFFETTO DOMINO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STUDIO DI SICUREZZA INTEGRATO DI AREA



## EFFETTI DOMINO

Nell' **Allegato E** vengono stabiliti i

criteri per l'individuazione dei Gruppi Domino e per lo scambio di informazioni tra i gestori

Riferimenti utili (soglie) per la stima della probabilità di collasso dei apparecchiature sottoposte a sovrappressione, irraggiamento o proiezioni di frammenti

criteri per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti tra i quali è possibile l'effetto domino e per l'eventuale predisposizione dello studio di sicurezza integrato di area (SIA)



# PROPOSTA DI DEROGA

Nell'allegato A vengono specificati i criteri e le procedure per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per gestire eventuali richieste di deroga da parte gestori (art.4)

L'istruttoria consta di due successive procedure valutative:


1. valutazione preliminare dell'ammissibilità della proposta;
2. valutazione istruttoria dei contenuti tecnici della proposta.





# PROPOSTA DI DEROGA

## A – Screening iniziali



- Raccolta e presentazione delle proprietà chimiche della sostanza di per sé e in base al suo utilizzo
- Indicazione per ogni pertinente fenomeno pericoloso del valore dei seguenti parametri rilevanti;
- Presentazione dei risultati dell'applicazione alla sostanza di uno o più metodi indicizzati

## B – Definizione degli scenari incidentali di riferimento



- Individuazione documentata di uno o più scenari incidentali di riferimento caratterizzati dalla totale perdita di contenimento per la sostanza nelle fasi di carico/scarico, stoccaggio, trasferimento e processo
- Individuazione documentata dei parametri più conservativi da utilizzare per la stima del termine di sorgente (massima quantità, pressione di rilascio, portata di rilascio) e della dispersione nell'ambiente (condizioni meteo, rugosità del terreno, ecc.)

# PROPOSTA DI DEROGA



## **C – Stima degli effetti per la salute umana**

- Analisi attraverso modelli e software di calcolo diffusionale
- Stima delle aree di danno



## **D – Stima degli effetti sull'ambiente**

- Verificare, ove applicabile, se sulla base delle sole proprietà chimiche e fisiche della sostanza pericolosa è dimostrato che essa non può provocare un incidente rilevante
- Analisi attraverso modelli e software di calcolo diffusionale e stima delle aree di danno



## **E - Interpretazione dei risultati**

- Valutazione da parte degli enti coinvolti e (approvazione o diniego)



# CONCLUSIONI



## PRO

- Riorganizzazione della normativa in materia di RIR
- Maggiore Standardizzazione nella documentazione tecnica e nei controlli
- Incremento (probabile) dell'attività di controllo sulle aziende RIR
- Potenzialità per incrementare la condivisione e la consapevolezza sul RIR
- Ispezioni su elementi specifici dell'SGS



## CONTRO

- Aumento dei costi per le aziende
- Mancato aggiornamento della normativa tecnica, copiata e incollata nel nuovo decreto (es. DM 16/03/98 ancora interpretabile in materia di formazione e che non considera la formazione in e-learning oramai largamente in uso)
- Ufficializzazione della linea guida per le ispezioni SGS che fa riferimento ad una check list di verifica non «alla portata» di tutti gli stabilimenti seveso